

Allegato " B " AL NUMERO DI REPERTORIO 219749/43889

STATUTO

del

Consorzio Insediamenti Produttivi

Indice

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Attività strumentali
- Art. 5 - Struttura per sezioni
- Art. 6 - Consorziati
- Art. 7 - Ammissione al Consorzio
- Art. 8 - Quote consortili
- Art. 9 - Obblighi e diritti dei consorziati
- Art. 10 - Fondo consortile
- Art. 11 - Perdita delle qualità di consorziato
- Art. 12 - Cessazione
- Art. 13 - Recesso
- Art. 14 - Esclusione
- Art. 15 - Organi del Consorzio
- Art. 16 - Assemblea
- Art. 17 - Poteri dell'Assemblea
- Art. 18 - Consiglio Direttivo
- Art. 19 - Poteri del Consiglio Direttivo
- Art. 20 - Presidente e Vice Presidente
- Art. 21 - Comitati Tecnici
- Art. 22 - Organo di controllo e revisione legale
- Art. 23 - Esercizio consortile
- Art. 24 - Durata e scioglimento del Consorzio
- Art. 25 - Riferimento alle leggi comuni
- Art. 26 - Diritto di informativa

Art. 1

Denominazione

E' costituito un Consorzio denominato:

«Consorzio Insediamenti Produttivi»

Il Consorzio si qualifica ed opera come Consorzio ad attività esterna, regolato dagli artt. 2602 e 2615 bis Codice Civile.

Al Consorzio possono partecipare i Comuni, i loro Consorzi o associazioni, i privati e/o enti o associazioni di categoria nell'ambito della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle disposizioni legislative che ne regolano l'attività, la forma di rappresentatività e le procedure della manifestazione di volontà.

Art. 2

Sede

La sede del Consorzio è stabilita in Ivrea. L'indirizzo sarà stabilito e modificato dal Consiglio Direttivo. Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio potranno istituirsi altri Uffici secondari nel territorio nazionale.

Art. 3

Finalità

Il Consorzio ha per scopo la promozione dello sviluppo economico e sociale nonché di piani di miglioramento ambientale. Per il raggiungimento di tale scopo l'attività del Consorzio si articola secondo le seguenti linee d'azione:

a) promuovere iniziative finalizzate a favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione sia valorizzando il patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche già esistenti che promuovendone l'insediamento di nuove;

b) favorire, in genere, lo sviluppo economico e sociale del territorio, promuovendo o coordinando specifici progetti o contributi privati.

c) coordinare le attività di realizzazione e gestione delle aree industriali attrezzate per insediamenti produttivi prioritariamente nell'ambito del Canavese promuovendo la sostenibilità ambientale e sociale nonché tutte le attività utili a produrre risparmio energetico. Tale finalità sarà perseguita mediante:

c1) la prestazione di consulenza agli enti locali singoli o associati interessati, con particolare riguardo alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi, alla redazione degli studi di fattibilità dei singoli interventi, nonché quella relativa all'attivazione delle procedure per l'acquisizione delle aree;

c2) l'acquisizione della disponibilità delle aree;

c3) la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dagli strumenti esecutivi e da eventuali varianti, nell'ambito di appositi accordi con gli Enti locali competenti, e comunque, ove le condizioni lo richiedano, con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente;

c4) l'azione promozionale per l'insediamento nelle aree attrezzate di attività produttive;

c5) ogni altra attività che comunque possa risultare utile al conseguimento delle finalità consortili.

d) Promuovere e coordinare attività finalizzate al riuso, recupero e valorizzazione di immobili e aree industriali esistenti compresa la compravendita, la ristrutturazione e la riqualificazione

Art. 4

Attività strumentali

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari a ciò intese o connesse.

Art. 5

Struttura per sezioni

Il Consorzio, per il migliore raggiungimento delle finalità, potrà istituire nel proprio ambito Sezioni autonome con distinta gestione e propria contabilità alle quali facciano capo, separatamente dalle altre attività del Consorzio, finanziamenti, contributi e garanzie dei consorziati o di terzi, e alle quali vengano devoluti settori di competenza definiti per ambiti territoriali o per singole aree. Le sezioni operano entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo e sulla base di appositi regolamenti approvati all'atto della loro istituzione. Per tali sezioni potranno essere istituiti appositi Comitati Tecnici, consultivi o deliberativi, ed essere nominati segretari o procuratori con specifiche attribuzioni e responsabilità.

Art. 6

Conсорziati

Possono essere consorziati i seguenti soggetti: enti locali singoli e associati, società a partecipazione pubblica, enti pubblici e privati, associazioni di categoria e imprese che abbiano interesse al raggiungimento delle finalità statutarie del Consorzio ed a esso prestino sostegno attivo;

Art. 7

Ammissione al Consorzio

L'ammissione di nuovi consorziati è approvata dal Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione i consorziati si impegnano a versare una quota di ammissione una tantum il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio consortile.

Art. 8

Quote consortili

La partecipazione di ciascun consorziato al Consorzio è suddivisa, ai fini del voto in Assemblea, in quote consortili. Le quote consortili non sono cedibili

Art. 9

Obblighi e diritti dei consorziati

I consorziati si obbligano:

- a. ad osservare lealmente le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- b. ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte nell'interesse comune del singolo consorziato ad esse interessato;
- c. a comunicare tempestivamente al Consorzio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni

della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione al Consorzio non dà diritto, di per sé sola, a fruire delle prestazioni che il Consorzio realizza nel perseguimento delle proprie finalità.

Il trasferimento a terzo non consorziato dell'azienda di un consorziato comporta il trasferimento al terzo della partecipazione al Consorzio subordinatamente al gradimento del Consiglio Direttivo. Diversamente, il Consorziato può essere escluso.

I consorziati hanno diritto di ricevere, a richiesta scritta e motivata, dal Presidente, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio.

Art. 10

Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito dalle quote di ammissione dei consorziati, dagli introiti a fondo perduto versati da consorziati o da terzi a tale titolo.

I consorziati e quelli che tale qualità perdono ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei singoli consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Allo scioglimento del Consorzio verranno rimborsati ai consorziati le quote di partecipazione da loro versate al valore di sottoscrizione. Se il fondo consortile non sarà sufficiente all'integrale rimborso, si addiverrà ad un riparto proporzionale al numero di quote consortili. Se il fondo consortile risulterà eccedente rispetto al rimborso effettuato, tale eccedenza sarà ripartita in misura proporzionale al numero delle quote consortili.

Art. 11

Perdita delle qualità di consorziato

La qualità di consorziato si perde per cessazione, per recesso o per esclusione.

Il consorziato cessato, receduto o escluso rimane responsabile delle obbligazioni nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati sino alla data di cessazione del rapporto. Egli non ha diritto ad alcuna spettanza sul patrimonio del Consorzio.

Art. 12

Cessazione

La cessazione dell'attività del consorziato effettiva e completa implica la cessazione della sua appartenenza al Consorzio. La cessazione è comunicata al Consiglio Direttivo e da essa confermata dandosene atto appositamente in verbale.

Le quote versate dal consorziato saranno restituite senza interessi, quando tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati saranno state soddisfatte.

Art. 13

Recesso

La dichiarazione di recesso deve pervenire per raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio. Se essa pervenga almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio corrente, prende effetto dalla chiusura di quell'esercizio; altrimenti dalla chiusura dell'esercizio successivo o da quell'altra anteriore data richiesta dal recedente ed accordata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo.

Il recedente deve comunque soddisfare completamente le obbligazioni sorte nei suoi confronti finchè il recesso non sia divenuto operativo e definire i rapporti giuridici instaurati tramite il Consorzio tanto con i terzi che con i consorziati.

Art. 14

Esclusione

Sono esclusi di diritto i consorziati che siano dichiarati falliti o siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o che abbiano richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Inoltre, l'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del consorziato che:

- a. trasferisca a terzo non consorziato la propria azienda, salvo che il terzo venga ammesso nel consorzio;
- b. danneggi gli interessi del Consorzio, compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;
- c. venga meno ai suoi impegni nei riguardi del Consorzio;
- d. non rispetti le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni ritualmente emanate dagli organi consortili.

Art. 15

Organi del consorzio

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei consorziati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;
4. Organo di controllo e revisione legale

Art. 16

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati.

Ogni consorziato avente diritto ad intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, anche non consorziata, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del consorziato rappresentato.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, di sua iniziativa o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili, almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, a mezzo

lettera raccomandata, o via fax o via mail inviata a tutti i consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Essa può riunirsi nella sede consortile o altrove purchè in Italia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in difetto la stessa Assemblea provvede alla nomina.

Funge da Segretario persona anche non consorziata, nominata dal Presidente dell'Assemblea.

È consentito l'intervento in assemblea a distanza mediante collegamenti audio/video, purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione. La riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 17

Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea provvede:

- a. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo del Consorzio, alla chiusura dell'esercizio consortile;
- b. alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del suo Presidente così come designati ai successivi art. 18 - 19 - 20;
- c. alla nomina dell'organo di controllo
- d. alla determinazione dei compensi e rimborsi spettanti ai membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e revisione legale;
- e. alla approvazione delle eventuali modifiche allo Statuto del Consorzio;
- f. alla approvazione degli eventuali regolamenti interni al Consorzio e modifiche degli stessi esclusi i regolamenti delle Sezioni qualora vengano istituite;
- g. alla determinazione dei criteri e delle condizioni per l'ammissione di nuovi consorziati;
- h. alle determinazioni sullo scioglimento del Consorzio e, ove occorra, alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei loro poteri.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide col voto favorevole di tante quote consortili che rappresentino la maggioranza di quelle degli intervenuti aventi diritto al voto. Ogni consorziato ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote consortili.

Tuttavia le deliberazioni aventi per oggetto i punti e, f, g, h del primo comma del presente articolo devono riportare il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza di due terzi delle quote consortili.

Art. 18

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri così individuati:

- 1 designato dalla Città Metropolitana di Torino che assume anche la carica di Presidente;
- 1 imprenditore indicato dai soci
- 2 indicati dai Comuni consorziati;
- 1 designato da Confindustria Canavese.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione dell'ultimo esercizio del mandato.

Nel caso in cui mancasse la designazione, da parte dei soggetti titolati, dei membri del Consiglio Direttivo il relativo consigliere uscente resterà in carica fino alla prima successiva assemblea utile. Nel caso in cui per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo di nomina dell'Assemblea il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea.

Art. 19

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare e ordinato funzionamento del Consorzio, fatte salva le competenze riservate all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può altresì delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio stesso, cui può conferire altresì la rappresentanza esterna del Consorzio.

Esso è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consorzio, con qualsiasi mezzo, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 dei suoi membri in carica.

Sono ammesse le riunioni in teleconferenza: in tal caso è consentito l'intervento a distanza mediante collegamenti audio/video, purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione. La riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Presidente può disporre che le decisioni siano adottate con consultazione scritta o in base a consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza

l'argomento oggetto della decisione e la volontà espressa.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni di esclusione del consorziato sono assunte a maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a. può provvedere alla nomina di un Direttore generale del Consorzio;
- b. convoca l'Assemblea;
- c. provvede per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;
- d. sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali regolamenti interni del Consorzio;
- e. delibera sull'ammissione ai nuovi consorziati;
- f. delibera sulla cessazione, sull'efficacia del recesso e sulla esclusione dei consorziati, secondo quanto previsto dall'art. 11;
- g. cura la gestione interna ed esterna del Consorzio;
- h. redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione consortile, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- i. fissa e modifica l'indirizzo della sede sociale;
- k. richiede ai consorziati i versamenti necessari al raggiungimento delle finalità consortili;
- l. istituisce le Sezioni Autonome di cui al precedente art. 5 e determina l'entità delle risorse e le quote di contributi dei consorziati da destinare all'attività di ciascuna Sezione, ne definisce i limiti di competenza e approva i regolamenti che disciplinano l'attività delle Sezioni stesse.

Art. 20

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea del Consorzio su designazione della Città Metropolitana di Torino. In caso di impedimento o di necessità, il Presidente è sostituito in tutte le funzioni appresso indicate dal Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri. In caso di impedimento o di necessità di ambedue funge da Presidente con analoghi poteri il Consigliere più Anziano.

Il Presidente rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi.

In particolare egli:

- a. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b. ha la firma per tutti gli atti del Consorzio;
- c. vigila, con i componenti del Consiglio Direttivo, sulla tenuta e conservazione di libri, registri e documenti del Consorzio e sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- d. fornisce ai consorziati le informazioni relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio da questi richieste.

Art. 21

Comitati Tecnici

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, al fine di migliorare la presenza del Consorzio nel territorio, può costituire appositi Comitati tecnici, quali organi consultivi di cui esso si possa avvalere secondo le modalità da esso stesso stabilite.

Art. 22

Organo di controllo e revisione legale

Qualora obbligatorio per legge o deciso dall'Assemblea, viene nominato un Organo di controllo e/o un Revisore. L'assemblea nei limiti consentiti dalla legge determina la composizione dell'Organo di controllo nominando un sindaco unico o un collegio sindacale di tre membri effettivi e due supplenti ovvero un revisore legale dei conti.

Salvo diversa disposizione normativa le funzioni di controllo di gestione e revisione legale dei conti possono essere attribuite dall'Assemblea cumulativamente o separatamente all'Organo di controllo e/o al Revisore. Per la determinazione delle competenze e poteri in caso di istituzione facoltativa si fa rinvio alle disposizioni di legge previste in materia di società a responsabilità limitata (s.r.l).

In caso di nomina di un organo collegiale le riunioni dello stesso potranno avvenire anche mediante collegamenti audio/video, purchè tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente dell'organo collegiale, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reali e di partecipare alla votazione. La riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente dell'Organo Collegiale e il soggetto verbalizzante.

Art. 23

Esercizio consortile

Esso coincide con l'anno solare.

Art. 24

Durata e scioglimento del Consorzio

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata prima della scadenza.

Art. 25

Riferimento alle leggi comuni

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi sui Consorzi. Per quanto concerne la partecipazione degli enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

Art. 26

Diritto di informativa

I Consorziati hanno diritto di acquisire qualsiasi documento e/o informazione nel rispetto dei rispettivi statuti e/o regolamenti.

In originale firmato

PASQUERO Alberta

CIGNETTI Pierluigi Notaio (l.s.)